



TRIBUNALE di REGGIO EMILIA

Sezione Fallimentare

Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

dott. Francesco Parisoli	Presidente
dott. Simona Boiardi	giudice rel
dott. Niccolò Stanzani Maserati	giudice

nel procedimento 78-1/2023 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso dal debitore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Franco Stefanelli e Pasquale Muto con l'ausilio degli Avvocati Federica Bassissi e Roberta Dall'Argine nominate Gestore della Crisi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

rilevato che, con ricorso depositato il 18 maggio 2023 il sig. Muto Ottavio nato a Reggio Emilia il 19.02.1984 ed ivi residente in via n. Ibatici nr 69, c.f. MTUTTV84B19H223R, ha chiesto, ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

considerato che dagli artt. 40 e 41 CCII non emerge la necessità che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art.



14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);

ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali del ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;

considerato che, in forza della già affermata applicabilità, nei limiti di compatibilità, della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;

considerato, quindi, che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente; 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett. b) CCII);

considerato, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 ter l. N. 3/12) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCII, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore;



considerato che, nel caso di specie, tali documenti sono stati allegati;

considerato, al riguardo, che, pur in mancanza di una norma generale o della riproduzione nella disciplina del sovraindebitamento di una previsione corrispondente a quella contenuta nell'art. 9 comma 3 ter l. n. 3/12, deve ritenersi ammissibile anche con riferimento alla procedura di liquidazione controllata (e alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e al concordato minore) un potere di interlocuzione del Tribunale finalizzato a superare eventuali carenze dell'istanza o della documentazione, secondo lo schema previsto dall'art. 47, comma 4, CCII per il concordato preventivo;

considerato, d'altra parte, che questo potere risponde ad un principio generale di economia processuale e ad esigenze di ragionevolezza, vevoli per qualsiasi istanza veicolata con il procedimento unitario;

considerato, peraltro, che la previsione del potere giudiziale di sollecitare l'integrazione della domanda nella procedura di concordato preventivo (contenuta nell'art. 162 LF), era già stata ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità applicabile a tutte le "procedure concorsuali", individuate sulla base di una nozione in grado di assorbire le procedure di sovraindebitamento (v. Cass. 9087/18), la cui persistente attualità non sembra messa in discussione dalle modifiche introdotte dal CCII;

letta la relazione particolareggiata degli Avvocati Federica Bassissi e Roberta Dall'Argine, nominate gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

lette le successive integrazioni presentate dal ricorrente e dal Gestore delle crisi in data 11 ottobre e 29 novembre 2023;

ritenuta quindi l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, lett. c), ccii, poiché il ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che l'anticipo del TFR di € 2.700,00 richiesto in data



01.10.2018 (ed erogato di due rate), è stato utilizzato per chiudere a saldo e stralcio un finanziamento con Cerved Credit Management per conto della Danubio srl e che il secondo anticipo erogato con la busta paga di maggio 2020 è stato chiesto per far fronte a spese familiari;

ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

rilevato, infatti che, come precisato dall'Occ nell'ultima integrazione alla relazione particolareggiata, risultano debiti a carico del sig. Muto per euro 166.625,83;

considerato che le cause di indebitamento del ricorrente derivano prevalentemente da obbligazioni contratte per l'attività imprenditoriale precedentemente svolta con la OMD Officina Meccanica sas di cui era socio accomandatario;

considerato che il ricorrente è assunto con contratto a tempo indeterminato da un'azienda di Casalfiumanese (Bo) e percepisce una retribuzione media mensile, al netto del pignoramento sullo stipendio effettuato da Ifis NPL Investing, pari ad € 1.300,00;

considerato che il sig. Muto svolge anche un'ulteriore attività lavorativa per un'Associazione sportiva dilettantistica per la quale percepisce un rimborso spese di € 9.450,00 lordi (per l'anno 2022);

considerato che il ricorrente non è proprietario di beni immobili né di beni mobili registrati;

che è titolare di un conto corrente bancario acceso presso Credem con un saldo attivo esiguo;

considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, lett. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore *«nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»*;

rilevato, in proposito, che il nucleo familiare del ricorrente è composto dallo stesso, da un figlio minore, dalla compagna (impiegata part-time con uno stipendio annuo lordo di € 14.352,84) e dai genitori di quest'ultima;



considerato che il nucleo familiare vive nell'appartamento di proprietà del suocero del ricorrente che si assume anche il pagamento delle utenze;

che le spese medie mensili per il sostentamento sono state quantificate in euro 1.200,00 e sono state valutate come congrue ed adeguatamente motivate dall' Occ;

rilevato che il debitore si è reso disponibile a mettere a disposizione dei creditori l'importo mensile di euro 300,00 per tredici mensilità (somma corrispondente all'eccedenza dello stipendio- previa sospensione delle trattenute- rispetto al fabbisogno mensile);

ritenuto che l'indicazione di tale importo è meramente indicativa poiché invero il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese per il sostentamento, come quantificate nel dispositivo che segue;

che sarà quindi obbligo del ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;

ritenuto, con riferimento al pignoramento operante sullo stipendio che l'ordinanza di assegnazione del credito emessa ai sensi dell'art. 533 c.p.c chiude il processo di esecuzione presso terzi, per cui è evidente che un procedimento chiuso non può essere sospeso.

Tuttavia, questo dato non esaurisce la questione perché in tema di espropriazione forzata presso terzi, l'attuazione delle ordinanze di assegnazione del giudice dell'esecuzione si compie non al momento della loro emissione, bensì quando il terzo, debitore del debitore, effettua il pagamento nei confronti del creditore assegnatario.

Questo principio pacifico è stato applicato dalla giurisprudenza in caso di fallimento del debitore e costantemente si è affermato che "il fallimento del debitore, che abbia in precedenza subito un pignoramento presso terzi, con conseguente assegnazione in favore del creditore, comporta l'inefficacia, ex art. 44 l. fall. dell'eventuale pagamento che il terzo pignorato abbia eseguito in



epoca posteriore al momento in cui il debitore principale sia stato dichiarato fallito, anche nel caso in cui l'assegnazione del credito in favore del creditore pignorante sia avvenuta anteriormente alla dichiarazione di fallimento, inefficacia conseguente al fatto che l'eventuale assegnazione, pur se anteriore al fallimento, non è idonea a far immediatamente estinguere il debito del debitore principale poiché tale effetto è prodotto solo dal pagamento del terzo pignorato, che tuttavia è idoneo ad estinguere il debito del soggetto inadempiente solo se interviene prima del fallimento" (in termini Cass. 1078/2017, n. 19947, conf. Cass. 22/1/2016 n. 1227; Cass. 13/08/2015 n. 16838;

rilevato infatti che, in caso di assegnazione di crediti stipendiali futuri a seguito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente all'apertura della procedura di liquidazione, il creditore assegnatario acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché oggetto di assegnazione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (che, infatti, non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva, efficacia che si determinerà solo a seguito dell'effettivo pagamento da parte del terzo *debitore del debitore*); **considerato** pertanto che possono estendersi al caso di assegnazione di somme in sede esecutiva le medesime considerazioni elaborate con riferimento all'ipotesi di cessione del quinto dello stipendio, ovvero che: 1) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza; 2) qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; 3) tale conclusione, già sostenuta per la



liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. n. 3/12, vale a *fortiori* per la liquidazione controllata prevista dal CCI, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14-ter, 14-quinquies, art. 14-decies L. n. 3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCI, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCI, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI);

rilevato conseguentemente che le quote di stipendio maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbono essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla *par condicio creditorum* e alla necessità (oggi espressamente prevista dagli artt. 150 e 151 CCI) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;

ritenuto quindi che, a far data dal mese successivo all'apertura della presente liquidazione controllata, tutte le trattenute per pignoramento presso terzi e cessioni volontarie gravanti sullo stipendio della debitrice non saranno opponibili alla procedura e che pertanto eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore procedente debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;

rilevato che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni né di atti di straordinaria amministrazione;



rilevato che con l'attivo della liquidazione si dovrebbe provvedere al pagamento integrale di tutte le spese in prededuzione ed al pagamento dei crediti privilegiati nella misura del 13% circa;
considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini su indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

considerato, da ultimo, che dalla dichiarazione di apertura della procedura opera il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari e che non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore;

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico del sig. Muto Ottavio (cf: MTUTTV84B19H223R), nato a Reggio Emilia (RE) il 19.02.1984, ed ivi residente alla via N. Ibatici 69;

II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;

III. nomina Liquidatrici l'Avvocato Federica Bassissi e l'Avvocato Roberta Dall'Argine, già nominate Gestore della Crisi dall'OCC;

IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;

VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;



VII. conferma l'operatività del divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari con particolare riguardo al pignoramento presso terzi operante sulla retribuzione da parte di Ifis NPL poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

VIII. dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di reddito (a qualsivoglia titolo) che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.200,00;

IX. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;

X. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

XI. dispone l'inserimento della presente sentenza nell'area web del sito internet del Tribunale a cura della Cancelleria;

XII. stabilisce che la presente sentenza sia notificata a mezzo pec ovvero tramite racc. ar, a cura del Liquidatore, al ricorrente, a tutti i creditori indicati in ricorso e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 09 gennaio 2024, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali.

il giudice rel.
Simona Boiardi

il Presidente
Francesco Parisoli

